

PREVENZIONE E GARANZIE: PROMESSE MANCATE
DEL DIRITTO PENALE O PARADIGMI
DI UNA RIFORMA PENALE «UMANIZZATRICE»?

SOMMARIO: 1. Si assiste davvero a un primato della prevenzione? – 2. Il sistema penale come «alibi» rispetto alle carenze della politica criminale. – 3. Potestà punitiva e «diritto» penale. – 4. Prevedibilità degli esiti alla luce del dato normativo: un concetto obsoleto? – 5. Percorsi di una nomofilachia «valvola». – 6. Il ruolo delle categorie dogmatiche (nel quadro di una prevenzione generale «reintegratrice»). – 7. La fluidità irrisolta del rimprovero soggettivo: in particolare, sulla tensione non ulteriormente occultabile tra principio di colpevolezza e reato colposo. – 8. Quale strategia sanzionatoria *ragionevole*? La sfida della risposta al reato come «progetto» (e l'insidia di una *formuletta pigra* europea: la richiesta di pene «efficaci, dissuasive, proporzionali»). – 9. Il problema è *capire* i fenomeni (per non crearne un'immagine strumentale): l'attualità penalistica di un monito formulato nel 1945 da Aldo Moro.

1. *Si assiste davvero a un primato della prevenzione?*

Il titolo della sessione¹ in cui s'inserisce questo contributo al convegno di cui ora si pubblicano gli *Atti* accredita il sussistere, oggi, di un *primato della prevenzione* circa le modalità di risposta ai reati, il quale, a ben vedere, risulta meramente presuntivo. O meglio: l'efficacia preventiva cui si ha riguardo è quella declamatoria, autoreferenziale, populistica, sempre asserita e mai comprovata (anzi, costantemente smentita) che si vorrebbe prodotta – specie in settori ad alta sensibilità massmediatica – da una maggior durata della detenzione applicabile a seguito di un reato e dall'incombere di una penalità poco prevedibile nei suoi esiti, in quanto refrattaria a limiti garantistici tassativi: con cedimenti, per esempio, a logiche di responsabilità oggettiva, alla colpa d'autore, a una lettura *creativa* delle norme incriminatrici.

È questa la prevenzione che ha generato, negli ultimi lustri, continui aumenti dei minimi edittali, l'omicidio stradale e altre fattispecie sanzionate secondo propositi di esemplarità, l'ergastolo ostativo, l'utilizzo ingovernato

¹ *Il primato della prevenzione: quali garanzie per il cittadino?*

del dolo eventuale (salva la speranza di un argine che derivi dalla sentenza ThyssenKrupp delle Sezioni Unite), una gestione legislativa delle aggravanti ormai fuori da qualsiasi logica, automatismi (ridimensionati solo in parte dalla Corte costituzionale) nei giudizi concernenti sia le prognosi, in senso lato, di pericolosità, sia la non recuperabilità degli autori di determinate tipologie criminose, palesi eccessi nel carico sanzionatorio dello spacciatore tossicodipendente incriminato anche per reato associativo, e così via. *Ma questa non è la prevenzione.*

È vero che, anche in forza dei provvedimenti seguiti alla sentenza Torreggiani della Corte EDU, l'esecuzione penale *esterna* si è ulteriormente estesa, fino a costituire, ormai, un ambito parallelo, e non solo ancillare, rispetto a quello dell'esecuzione detentiva. Ma resta il fatto che simile evoluzione è stata prodotta, per lo più, da esigenze pratiche di contenimento, in rapporto ai posti-carcere disponibili, della popolazione penitenziaria, piuttosto che da una visione *strategica*. Tanto che neppure s'è avviato, finora, un processo rivolto a diversificare il catalogo delle pene *principali*, sebbene la legge delega n. 67/2014 ne avesse offerto – attraverso lo strumento, non recepito, della *reclusione domiciliare* – una pur minimale opportunità.

Si è dunque agito esclusivamente sulla fase successiva alla condanna e sulla non punibilità (con qualche marginale complemento in tema di procedibilità). Ma ciò non costituisce una mera scelta *tecnica*, in quanto lascia percepire (anche alla pubblica opinione) che il fulcro dell'impegno per il contrasto dei reati – l'impegno che produrrebbe prevenzione – resti legato all'idea penalistica tradizionale della minaccia e della conseguente inflizione di un corrispettivo in termini di danno (la detenzione o, solo marginalmente, una mera pena pecuniaria) nei confronti degli autori di reato. Così che i provvedimenti con i quali si rende possibile non eseguire, in tutto o in parte, la pena detentiva comminata o inflitta finiscono per essere intesi come deroghe, per ragioni contingenti o per un sempre revocabile *umanitarismo*, rispetto a quanto richiederebbe quell'immagine, di cui già dicevano, del fare prevenzione.

E se è da riconoscersi un elemento di novità *sostanziale* rispetto al modo di concepire la risposta al reato, nell'istituto, formalmente *processuale*, della messa alla prova, che ora conosce un ambito di circoscritta ma significativa praticabilità anche con riguardo agli imputati adulti, rimane pur vero – ad attestare le difficoltà del nostro sistema penale nel perseguire un modello *diverso* della prevenzione – che persiste nel contempo un drammatico disinteresse per il riequilibrio tra le risorse destinate all'apparato carcerario e le risorse (ridotte oggi ai minimi termini, nonostante i nuovi compiti)

destinate a quegli Uffici del servizio sociale cui è affidata l'attuazione della suddetta procedura e delle misure alternative. Come se si trattasse, pur sempre, di ambiti penalistici residuali e meramente tollerati, bisognosi al più di qualche controllo sporadico circa le limitazioni della libertà personale che, nondimeno, comportano.

2. *Il sistema penale come «alibi» rispetto alle carenze della politica criminale*

In contrapposizione alla pretesa secondo cui il diritto penale che rende *imprevedibili gli esiti, incerti i criteri della responsabilità individuale e irragionevoli le pene*² sarebbe il diritto penale della prevenzione, vorrei sostenere una tesi (costruttivamente) eversiva: quel diritto penale – rendendo per molti versi non razionali (e, *a fortiori*, non garantistici) i criteri del suo intervento, secondo prospettive demagogiche di populismo che finiscono per trasformare l'autore di reato in un capro espiatorio funzionale a tali esigenze – fa sì che il diritto penale stesso possa continuare a *fare da alibi* per l'assenza di un approccio meditato e organico alla prevenzione della criminalità, cioè per la mancanza di una progettazione, necessariamente interdisciplinare, della *politica criminale*.

Il rischio è che proprio l'enfasi intorno al diritto penale della massima repressione celi una non volontà di contrastare gli elementi facilitatori dell'agire criminoso e, dunque, gli spazi percorribili onde porre in essere reati. Una non volontà, in altre parole, di incidere sui presupposti che consentono la *praticabilità effettiva* delle condotte criminali, cioè di fare, anzitutto, *prevenzione primaria*: la quale ha il difetto di incidere sugli interessi economici di molti e su egoismi diffusi (si pensi, per esempio, all'esigenza di contrastare i paradisi bancari, ma anche l'infedeltà fiscale) e, per questo, non produce facilmente consenso politico; laddove, invece, il diritto penale colpisce in modo sporadico a violazioni avvenute, accreditandosi come strumento idoneo a soddisfare istanze emotive di reazione alla criminalità (tutt'altro che indipendenti, peraltro, dalla rappresentazione massmediatica del problema), in quanto lascia intendere alla maggioranza dei cittadini che colpirà fasce sociali e tipi di autore nei quali, ordinariamente, non ci si riconosce³.

² Il tema specifico sul quale mi si era chiesto di dialogare con Luigi Stortoni nell'ambito della *Sessione* convegnistica richiamata alla nota precedente recitava «*prevedibilità degli esiti, rimproverabilità individuale e ragionevolezza delle pene*».

³ Si sono accettate, per esempio, le pene draconiane previste dall'omicidio stradale, ma si continua a protestare quando, pur senza strumentali finalità di... cassa da parte di qualche

S'è finito, in effetti, per avallare un esercizio anomalo della potestà punitiva e, in particolare, del ricorso alle pene detentive: come *prima ratio* simbolica (ma non tale per i loro destinatari) di gestione del problema criminale, piuttosto che come *extrema ratio*. Con un'inversione del ruolo di filtro garantistico che dovrebbe essere proprio della *riserva di legge* e con il trasferimento, in pratica, della potestà punitiva dal parlamento al governo: implicante il prevalere delle visioni di breve periodo, che mirano a provvedimenti d'impatto immediato sull'opinione pubblica, rispetto a una capacità progettuale complessiva in tema di prevenzione dei reati.

Ne potrebbe derivare un corollario: *non si può proporre il ricorso a nuovi reati, o l'innalzamento delle entità sanzionatorie, finché non si sia definita una seria strategia di prevenzione primaria rispetto alle problematiche criminali che s'intendano affrontare*. Abbandonando, in questo modo, la visione corrente di una prevenzione primaria *ancillare* (e improbabile), il cui ruolo si collocherebbe solo *a posteriori*, nei confronti di un'opzione penalistica irreversibile intesa come *fulcro* della risposta alle condotte qualificate come criminose. E recuperando, in una prospettiva non soltanto teorica, la funzione del principio di *extrema ratio*.

Con un successivo complemento: *non si può proporre il ricorso alla pena detentiva finché non si sia definita una seria strategia di contrasto dei benefici economici che possano essere derivati dal reato, in quanto fattore propulsivo di gran parte delle attività criminose, e finché non si sia presa in esame la praticabilità di sanzioni non detentive o di una definizione anticipata del processo*.

Il che richiederebbe, peraltro, una solida elaborazione propositiva, utilizzabile dal legislatore, in ambito politico-criminale: ma si deve prendere atto di come nel nostro paese (e non solo) – senza che il problema appaia avvertito – la ricerca specificamente riferita a un approccio complessivo verso tale materia risulti pressoché assente.

comune, venga attivato un *autovelox*. Eppure s'era rilevato tra il 2001 e il 2015 un contrarsi significativo nel numero di sinistri stradali con morti o feriti (da 263.100 a 173.892), cui si ritiene abbia contribuito l'introduzione dei sistemi di controllo automatico della velocità (tipo *tutor*) in molti tratti autostradali. Si noti, peraltro, che proprio nell'anno – il 2016 – in cui, a fine marzo, s'è introdotto l'omicidio stradale, il numero totale degli incidenti e dei feriti ha avuto un incremento, sebbene con il ritorno a una diminuzione nel numero dei morti, che s'era interrotta nell'anno precedente (cfr. per i dati forniti dalle forze di polizia, relativamente al 2015, <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-07-19/diminuiscono-incidenti-stradali-ma-tornano-ad-aumentare-morti-15-anni-192425.shtml?uuid=ADvcF7u> e, relativamente al 2016, http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2017/01/03/news/polizia_stradale_il_bilancio_di_un_anno_con_piu_incidenti_ma_meno_vittime-155295009/).

Nondimeno, si tratta di ripartire dalla politica criminale. Onde prendere commiato da una prospettazione fittiziamente taumaturgica del punire rispetto ai problemi sociali che la criminalità lascia emergere e rispetto alle opportunità, soprattutto economiche, suscettibili di essere sfruttate a fini di profitti criminosi⁴. Ma altresì onde evitare che, assorbendo nella vicenda processualpenalistica il giudizio etico-sociale su determinati comportamenti (e creando, non di rado, *capri espiatòri*), si sterilizzi la possibilità di un giudizio morale e politico da parte dei cittadini sulle dinamiche reali che governano la nostra società: dinamiche sempre più sfuggenti alle capacità di comprensione del singolo individuo, per quanto acculturato, nonostante il profluvio di messaggi che oggi lo raggiungono.

3. *Potestà punitiva e «diritto» penale*

Vi sono, del resto, buone ragioni per ritenere che una prevenzione efficace dei reati non si ponga affatto in alternativa rispetto alla salvaguardia delle garanzie e dei diritti personali.

In primis, per una motivazione di fondo: quando le modalità d'intervento del diritto penale contraddicono i valori etico-sociali che il medesimo vorrebbe tutelare, ne risulta compromesso lo stesso messaggio general- e specialpreventivo dei suoi provvedimenti; dato che proprio simili modalità finiscono per avallare stili comportamentali opposti a quei valori. È l'argomento con cui Cesare Beccaria contestava – caso estremo – l'efficacia preventiva della pena di morte: se per tutelare la vita umana lo stato uccide, non ci si può attendere, da ciò, un rafforzamento del valore della vita nella società⁵. Ma è anche la ragione per cui escludere certe categorie di detenuti

⁴ Con effetti, talora, addirittura criminogeni: si pensi solo alla gestione della responsabilità sanitaria, che facilmente produce *medicina difensiva*, o all'intervento mediante la denuncia per *stalking* su certi atteggiamenti psicologicamente disturbati, che può divenire, in quanto letta come riprova di un'irriducibile avversione personale, fattore scatenante di un atto criminoso.

⁵ Può sempre giovare rileggere tale famosissimo passaggio: «Non è utile la pena di morte per l'esempio di atrocità che dà agli uomini. Se le passioni o la necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi moderatrici della condotta degli uomini non dovrebbero aumentare il feroce esempio, tanto più funesto, quanto la morte legale è data con istudio e con formalità. Parmi un assurdo che le leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettano uno esso medesime, e, per allontanare i cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio» (v. C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene* [1764], § XXVII, in *Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria* diretta da L. Firpo, v. I, Milano 1984, pp. 92 s.).

da programmi reali di integrazione socio-culturale, permettendo in tal modo che quei detenuti consolidino fra loro, in carcere, legami solidali di natura antisociale, costituisce fattore di rafforzamento, nel loro potere, delle organizzazioni criminali o anche di *radicalizzazione* del singolo recluso secondo ideologie che giustificano atti criminosi, con esiti alquanto pericolosi.

Tutto questo conduce a rammentare che una prevenzione stabile dei reati non dipende da effetti contingenti di carattere intimidativo, che scontano l'ineliminabilità della cifra oscura e l'inefficacia rispetto a moventi del reato non riconducibili alla ponderazione di costi e benefici, bensì, pur sempre, dalla capacità del diritto penale di ottenere, anche attraverso le sanzioni, un'adesione *per scelta personale* da parte di coloro che sono destinatari dei suoi precetti o dei suoi provvedimenti.

Per cui l'impegno volto al recupero, in antitesi rispetto all'espulsione sociale, di chi abbia delinquito, lungi dal costituire una *rinuncia* alla prevenzione, costituisce un fattore fondamentale per il suo consolidamento, in quanto nulla riconferma maggiormente l'autorevolezza di una norma trasgredita del fatto che lo stesso trasgressore rielabori in senso critico le sue scelte pregresse, sia disposto a impegni riparativi e intraprenda un percorso di vita affrancato da legami con la criminalità. Così che può parlarsi, in tale prospettiva, di una *prevenzione generale reintegratrice*.

Non si deve dimenticare, poi, che il *diritto* penale nasce secondo un intendimento garantista, e non repressivo: rispetto a una potestà punitiva pubblica che, storicamente, lo precede.

Si tratta, allora, di riacquisire la percezione del fatto che il diritto penale, nel momento in cui recepisce esigenze di penalizzazione, ha il compito di selezionarle, circoscrivendo i confini del fatto offensivo rilevante, esigendo la colpevolezza dell'imputato e orientando l'intervento sanzionatorio in una prospettiva di reintegrazione, secondo quanto richiedono gli articoli 13, 25 e 27 della Costituzione.

Il diritto penale, in quanto *diritto*, non è uno strumento di *lotta* alla criminalità, ma di canalizzazione garantistica della richiesta d'intervento che gli deriva dal vaglio operato in sede politico-criminale circa le strategie giuridiche (e non solo) utilizzabili per la prevenzione di offese ai beni fondamentali⁶.

⁶ Per cui, fra l'altro, il diritto penale ha la funzione di garantire che l'accertamento degli illeciti – i *reati* – relativi a materie particolarmente delicate (e secondo strumenti d'indagine particolarmente incisivi ma, a loro volta, particolarmente garantiti) sia gestito da un potere, quello giudiziario, diverso dall'autorità amministrativa; che l'individuazione di quel tipo di illeciti e delle relative sanzioni avvenga esclusivamente a seguito di un vaglio del potere legislativo; che l'ascrizione di un reato si realizzi secondo un vocabolario preconstituito di cate-

La politica criminale, dunque, viene *prima* del diritto penale e, in tal modo, ne *limita* l'utilizzo, indicando, caso per caso, tutte le risorse diverse da quelle penali che dovrebbero essere attivate nella prospettiva della prevenzione, così come, per converso, l'ambito in cui (anche) l'intervento penale si manifesti necessario. Ma nello stesso tempo il *diritto* penale *limita* la politica criminale, prevedendo requisiti inderogabili circa lo spazio d'intervento che (in termini, lo si auspicava, di *extrema ratio*) la medesima gli assegna.

In altre parole, è la politica criminale, nel suo complesso, il contesto della prevenzione dei fatti (*lato sensu*) criminosi: ed è solo avendone la consapevolezza che il diritto penale può evitare di venir inteso come strumento cardine della prevenzione, continuamente manipolabile nei suoi principi garantistici avendo riguardo a supposte esigenze di carattere preventivo.

4. *Prevedibilità degli esiti alla luce del dato normativo: un concetto obsoleto?*

È ovvio: *ci sono più cose in terra di quante ne possa aver sognato il legislatore artefice di una fattispecie incriminatrice*. Cose (o meglio *casì*), senza dubbio, che vanno moltiplicandosi con l'evolversi, nel tempo, dei contesti e degli strumenti. Di qui la tentazione di un adeguamento (quasi *in tempo reale* del ricorso allo *ius terribile* attraverso la prassi quotidiana e parcellizzata della giurisprudenza. Ma col rischio che la norma penale si riduca, in questo modo, a poco più della modalità esemplificativa di un certo ambito del punibile, neppure troppo vincolante rispetto al bene tutelato: utilizzabile di fatto – nonostante i principi codificati – in senso analogico. Così che la gestione di nuovi scenari dell'offesa a beni rilevanti rimarrebbe affidata all'unico strumento di cui il giudice dispone, costituito dalla pena (e pertanto, nei sistemi carcerocentrici come quello italiano, dall'infissione di una pena detentiva): reiterandosi, in tal modo, l'emarginazione della politica criminale.

La risposta classica al pluralismo *imprevedibile* della casistica potenzialmente rilevante ai fini penali è data dalla generalizzazione insita nella fattispecie incriminatrice, cui è affidata la funzione di rendere, invece, *prevedibile*, a partire dalle caratteristiche del caso concreto, se il medesimo sia o meno da ricondursi all'ambito del penalmente significativo: se, cioè, l'in-

gorie dogmatiche, le quali non manipolino dati inerenti alla realtà fattuale del reato medesimo e alla condizione personale dell'autore in base a presunte esigenze di esemplarità o risposta a bisogni emozionali di punizione; che il ricorso al carcere avvenga in termini di *extrema ratio* e che gli strumenti di risposta al reato perseguano effettivamente finalità di integrazione, piuttosto che di esclusione sociale; e così via.

interpretazione giudiziaria della norma condurrà, circa quel caso, all'uno o all'altro esito. Una modalità di risposta che non ha perso le sue buone ragioni.

Va considerato, in proposito, che l'attività con cui il giudice riconduce l'accadimento storico del quale si discute a una certa fattispecie incriminatrice non potrà che essere segnata da confini *più ristretti* rispetto a quelli propri di attività espressamente riconosciute dalla legge come *discrezionali*, secondo il modello che caratterizza l'esercizio di non poche funzioni pubbliche, ma anche taluni compiti del giudice penale (si pensi alla determinazione della pena e a molteplici scelte ulteriori concernenti il sistema sanzionatorio). Per cui se la stessa attività discrezionale prevede che la considerazione del caso concreto debba condurre alla scelta maggiormente in grado di realizzare, rispetto ad esso, il dettato normativo, così da configurarsi come quella tendenzialmente *più prevedibile* (date le caratteristiche di quel caso) in rapporto alla legge, ne deriva che anche l'applicazione giudiziaria del diritto non potrà assumere modalità *creative*.

In questo senso, la prevedibilità degli esiti penalistici derivante dal confronto fra i profili contingenti del fatto storico e una data norma incriminatrice rimane condizione necessaria per la salvaguardia del ruolo che compete alla legge in ambito penale. Né, del resto, prospettive di *co-determinazione* del diritto penale tra legge e giurisprudenza potrebbero reperire un avallo *a fortiori* nell'invadenza del potere esecutivo rispetto all'esercizio della potestà legislativa⁷: rendendosi totalmente *liquido*, se così fosse, il rapporto fra i poteri dello Stato in rapporto al sistema penale, col rischio che, in esso, la stessa impermeabilità della funzione giudiziaria rispetto all'intervento dell'esecutivo sarebbe difficilmente salvaguardabile.

Solo la prevedibilità, inoltre, dell'inquadramento penalistico di ciascun fatto storico *alla luce della legge* appare suscettibile di fungere da criterio guida delle condotte, cioè di assumere una funzione generalpreventiva. L'orientamento comportamentale necessita, infatti, di riferimenti sintetici, determinati e stabili, quali non possono essere offerti da una continua rimodulazione della regola giuridica rispetto a ciascun caso concreto, ardua, peraltro, da ricostruirsi: come attesta, oltre alla non uniformità delle scelte giuridiche nell'ambito dello stesso *diritto vivente*, anche la non univocità, in molti casi, delle massime redatte in relazione a una medesima sentenza.

⁷ Per quanto la sudditanza oggi riscontrabile del potere legislativo rispetto a quello esecutivo incida certamente sulle caratteristiche della normazione penale, favorendo, rispetto ad essa, la creatività giudiziaria: cfr., in proposito, L. EUSEBI, *L'insostenibile leggerezza del testo: la responsabilità perduta della progettazione politico-criminale*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 2016, 4, pp. 1668 ss.

L'alternativa a un sistema fondato sulla riserva di legge è un sistema di *common law* (che favorisce, tuttavia, una gestione solo giudiziaria, e dunque solo penalistica, delle problematiche criminali), in cui il precedente viene formalizzato in modo rigoroso e gli spazi per il *diritto vivente* risultano, per paradosso, alquanto ristretti. Laddove, invece, un sistema ibrido muove, in sostanza, nel senso di una *fluidità* del diritto, la quale compromette l'autorevolezza all'ordinamento giuridico e non consente di percepire, *ex ante*, l'ambito di ciò che sicuramente risulti vietato: un sistema il quale tende a valutare *in sede giudiziaria* se un dato fatto sia da ritenersi antisociale, per poi individuare una norma che possa essere utilizzata al fine di sanzionarlo, piuttosto che valutare se quel fatto rientri nella scelta di penalizzazione operata dalla legge.

Vi è senza dubbio, dunque, la necessità di una legislazione penale (e politico-criminale) migliore, che sappia affrontare problemi nuovi, affrancandosi, peraltro, dalla logica del *populismo* che troppo spesso, anche di recente, l'ha caratterizzata. E non è facile. Ma la via breve di una giurisprudenza che si sostituisca al legislatore nel fare politica criminale priverebbe l'ordinamento di quello che è stato l'apporto di civiltà più significativo della giurisprudenza medesima rispetto alla potestà punitiva pubblica: quello rivolto a mitigare in senso garantistico-sostanziale (si pensi al ruolo del principio di offensività) l'applicazione delle norme incriminatrici, a salvaguardare la possibilità, quantomeno, dell'integrazione sociale del condannato e, dunque, a contrastare le stesse derive populistiche del legislatore.

La sovrapposizione tra il ruolo di garanzia tipico della giurisprudenza e l'assunzione da parte della medesima di compiti politico-criminali esercitabili *in malam partem* non costituirebbe, malgrado i limiti della legislazione penale, un buon investimento. Ferma, ovviamente, ogni opportunità di stimolo nei confronti del legislatore, come, altresì, la possibilità di attivare il giudice delle leggi rispetto a eventuali profili di irragionevolezza delle norme penali in vigore.

5. Percorsi di una *nomofilachia* «valvola»

Si ha sovente l'impressione, d'altra parte, che le stesse pronunce delle Sezioni Unite, nel risolvere disomogeneità interpretative, si preoccupino di lasciare aperto, comunque, uno spazio significativo per valutazioni giudiziarie discrezionali. O meglio: risulta fissato un principio, ma poi si delineano criteri per la sua derogabilità, quasi a voler salvaguardare un intangibile ambito di apprezzamento del caso concreto, anche *in malam partem*, ad opera del giudice. Valgano alcuni esempi significativi.

Nella sentenza *Maldera* (24-10-2013, dep. 14-3-2014, n. 12228) dopo aver a lungo motivato circa il fondamento della *costrizione*, da reperirsi nella minaccia, si afferma: «nei casi c.d. ambigui, quelli cioè che possono collocarsi al confine tra la concussione e l'induzione indebita (...), i criteri di valutazione del danno antigiuridico e del vantaggio indebito, che rispettivamente contraddistinguono i detti illeciti, devono essere utilizzati nella loro operatività dinamica all'interno della vicenda concreta, individuando, all'esito di una approfondita ed equilibrata valutazione complessiva del fatto, i dati più qualificanti». Resta dunque una *zona grigia*, i cui criteri di gestione appaiono alquanto indefiniti.

Nella sentenza *Giulini* (18-12-2008, dep. 21-1-2009, n. 2437), dopo essersi chiarito che il medico, ove agisca senza un efficace consenso del paziente ma in modo conforme alla *lex artis*, non produce per ciò solo un'offesa all'incolumità personale, rilevante nel caso stesso in cui abbia reso migliore la funzionalità dell'organismo, si aggiunge: «ove, invece, l'esito dell'intervento non sia stato fausto (...), la condotta del sanitario, avendo cagionato una "malattia", realizzerà un fatto conforme al tipo: e rispetto ad essa potrà dunque operarsi lo scrutinio penale, nella ipotesi in cui, difettando il consenso informato, l'atto medico sia fuoriuscito dalla innanzi evidenziata "copertura costituzionale"»: salva l'assenza del dolo o la configurabilità di una colpa impropria. Con ciò trascurandosi, tuttavia, che l'evento rilevante ai fini del reato colposo dev'essere stato prodotto dalla violazione di una regola finalizzata a evitarlo, quale non è, proprio in base all'argomentazione della Corte, la trasgressione concernente il consenso (in quanto offensiva, piuttosto, della libertà morale⁸). Così che, di fatto, si apre una porta per il giudice – sebbene insostenibile sul piano dogmatico – onde pur sempre punire nei casi (di maggior impatto sociale) in cui si sia prodotto, sfortunatamente, un evento avverso per la salute nonostante la tenuta della condotta per sé maggiormente idonea, *ex ante*, alla salvaguardia della medesima.

Nella sentenza *ThyssenKrupp* (24-4-2014, dep. 18-9-2014, n. 38343), dopo aver identificato come propria del dolo eventuale la medesima condizione psicologica del dolo diretto quale viene colta attraverso la formula di Frank, e dopo aver confutato con ampia argomentazione le ricostruzioni normativizzanti del dolo eventuale, si scrive: «Guardando le cose con il consueto, sensato realismo della giurisprudenza, occorre ritenere che la for-

⁸ Peraltro mancando nel contesto in esame, come osserva la Corte, i requisiti richiesti dall'art. 610 c.p.

mula in questione (Frank) costituisca un indicatore importante ed anzi sostanzialmente risolutivo quando si abbia modo di esperire in modo affidabile e concludente il relativo controfattuale. L'accertamento del dolo eventuale, tuttavia, non può essere affidato solo a tale strumento euristico; ma deve avvalersi di tutti i possibili, alternativi strumenti d'indagine». In tal modo, peraltro, sovrapponendosi il ruolo di una definizione (la formula di Frank, come lo è, ad esempio, la formula della *condicio sine qua non* in materia causale) e il ruolo dei criteri – i c.d. *indicatori* – da utilizzarsi per verificare se sussistano i requisiti richiesti da tale definizione e, in particolare, per verificare se esista almeno un fattore non compatibile con la medesima (come accade attraverso le leggi scientifiche in materia causale)⁹. Così che il giudice potrebbe trarne motivo per una gestione piuttosto libera di quegli indicatori, col rischio di arretramenti nel solco delle stesse ricostruzioni normativizzanti del dolo eventuale che la Cassazione indica di voler scongiurare.

Esemplificazioni, queste, le quali destano qualche dubbio circa il fatto che la prevedibilità degli esiti processuali, a parte ogni altro rilievo, possa comunque trovare un fondamento adeguato nelle pronunce provenienti dallo stesso giudice nomofilattico.

6. *Il ruolo delle categorie dogmatiche (nel quadro di una prevenzione generale «reintegratrice»)*

C'è un preteso primato di quella prevenzione che vorrebbe appropriarsi delle stesse categorie dogmatiche, in nome di un malinteso teleologismo, e che considera utili formule normative ad ampio spettro onde soddisfare istanze di reazione emotiva ai reati. È un modo d'intendere la prevenzione disposto a letture riduttive e strumentali del fatto criminoso, in quanto le attribuisce il compito di gestire *a posteriori* l'incidenza psico-sociale di quel fatto, piuttosto che di pianificare *ex ante* le modalità di un approccio concreto agli illeciti che saranno commessi, tale da consentire l'intervento sui fattori che li abbiano favoriti, il contrasto dei loro effetti negativi e l'impegno per il recupero al rispetto della legge da parte degli autori.

Emerge, dunque, l'importanza di salvaguardare l'autonomia della dogmatica penale, in quanto disciplina giuridica, rispetto alle pretese di una prevenzione simbolica e, in quanto tale, fittizia.

Chi scrive, nondimeno, è sempre rimasto restio a definire il diritto pe-

⁹ Si consenta, in proposito, il rinvio a L. EUSEBI, *Formula di Frank e dolo eventuale in Cass., s.u., 24 aprile 2014 (ThyssenKrupp)*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 2015, 2, pp. 623 ss.

nale come una *scienza*, posto che, in radice, esso costituisce una modalità *contingente* dell'agire umano rispetto al problema della criminalità¹⁰: modalità rispetto alla quale il penalista deve mantenersi inquieto, evitando di affrancare la teoria del reato e della pena, attraverso i crismi di una loro pretesa scientificità, dal vaglio benefico della critica.

Ciò, peraltro, non inficia in alcun modo il ruolo insostituibile di garanzia che compete alla dogmatica in rapporto alle concezioni soddisfattorie e populistiche dell'intervento penale. La dogmatica sedimenta anzitutto, infatti, un'elaborazione dottrinale che travalica i confini degli stessi ordinamenti nazionali e viene aggiornata in modo costante dall'apporto indipendente degli studiosi, assumendo con ciò un'implicita funzione antitetica rispetto alle derive *esemplaristiche* della prevenzione (ed è sotto questo profilo che, in senso debole, può anche essere identificata come una *scienza*): rimanendo da chiedersi, piuttosto, se la dottrina sia stata sempre all'altezza di un tale compito.

In una prospettiva più sostanziale, poi, la dogmatica è chiamata a garantire che, nel momento in cui il diritto penale trae conseguenze da accadimenti storici e condizioni personali, non manipoli la realtà secondo categorie artificiali (ammantate di una gratuita rispondenza a esigenze politico-criminali) difformi da quelle che abbiano un'attendibilità scientifica e risultino valide anche al di fuori dei suoi confini: così che, in questa prospettiva, la dogmatica si manifesta come *utilizzatrice* di dati scientifici (in senso forte).

Ma vi sono le condizioni, oggi, per cui il sistema normativo penale, così come elaborato in sede dogmatica, risulti in grado di rendere *certi* i criteri della responsabilità personale?

Se si considerano non pochi nuclei di indeterminatezza che investono anche temi nevralgici di parte generale, c'è da dubitarne. Si pensi solo ai presupposti dell'omissione impropria o ai confini della partecipazione criminosa, oppure al condizionamento sempre più marcato circa le scelte penalistiche di carattere sostanziale operato sulla base di considerazioni eminentemente processuali, o alla materialità del tutto evanescente del delitto di *stalking* (nonostante l'avviso contrario dei giudici costituzionali): sono, tuttavia, soltanto esempi, e l'elenco potrebbe alquanto dilatarsi.

¹⁰ Cfr. la discussione proposta, su questo tema, da M. DONINI, *Oggetto, metodo, compiti della scienza penale*, in ID., *Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte*, Milano 2011, in part. p. 181, nota 16 (con riguardo a L. EUSEBI, *Il diritto penale non è una scienza*, in I. MARCHETTI - A. MAZZUCATO, *La pena "in castigo": Un'analisi critica su regole e sanzioni*, Milano 2006, pp. XXXIII ss.).

A maggior ragione, dunque, appare fondamentale che la dottrina, al pari della giurisprudenza, sappia evitare letture *estensive* della legislazione penale, funzionali a presunti obiettivi di prevenzione intimidativa o neutralizzativa gestiti sul piano delle sensibilità individuali. Tenendo conto del fatto che l'unica modalità della prevenzione generale (e speciale) suffragata dalla Costituzione è quella di natura *reintegratrice*.

Simile orientamento, d'altra parte, costituisce l'unico argine di carattere sostanziale alle ricorrenti istanze di quella prevenzione *prima facie* che sembra imporsi, come s'è detto all'inizio di queste note, in non poca parte del diritto penale contemporaneo. Istanze che non trovano contrappesi *estrinseci* rispetto alla strategia politico-criminale di cui è parte il sistema penale (tantomeno in quel paradigma retributivo che, predisponendo ritorsioni, *implica* dinamiche intimidative e di esclusione sociale del condannato), bensì soltanto in una precisa *opzione* dell'indirizzo preventivo: volta a ri-consolidare il consenso sulla norma violata promuovendo la responsabilizzazione e il recupero a un corretto inserimento sociale dello stesso agente di reato, senza infingimenti sulle condizioni fattuali e personali della commissione di quest'ultimo (fermo l'intervento sui vantaggi illeciti che ne siano derivati).

7. *La fluidità irrisolta del rimprovero soggettivo. In particolare, sulla tensione non ulteriormente occultabile tra principio di colpevolezza e reato colposo.*

Se, peraltro, i problemi da ultimo richiamati riguardano specifiche fattispecie o forme di manifestazione del reato, non può non essere posto in evidenza il problema generale costituito dal tasso di permanente *fluidità* che caratterizza, in materia penale, l'elemento soggettivo: ambito il quale, pur quando il sussistere dei profili oggettivi di un dato illecito non sia in discussione, risulta assai facilmente malleabile secondo ciò che si ritenga rispondere a supposti bisogni di pena nei confronti dell'evento prodotto.

La questione di fondo rimane il troppo facile passaggio dalla colpa incosciente, a quella cosciente e, di qui, al dolo eventuale, secondo iter argomentativi i quali con un accertamento convincente di effettivi stati psicologici sembrano avere, spesso, ben poco a che fare: per quanto possa confidarsi in un effetto (quantomeno) calmiera conseguente alla citata sentenza delle Sezioni Unite sul caso ThyssenKrupp.

Ma le questioni aperte sono altresì molte altre, circa le quali valgono, ancora, solo degli esempi: i casi in cui si continua a rispondere per dolo

sulla base di una rimproverabilità solo colposa; il rischio minimo rilevante ai fini del reato colposo; il contenuto del giudizio di prevedibilità; la sterilizzazione del dibattito, nonostante Cass. n. 364/1988, sulle c.d. finzioni d'imputabilità; il rapporto tra descrizione di un fatto come reato omissivo improprio o commissivo colposo e la diversa pregnanza che si suole richiedere al giudizio controfattuale nelle due ipotesi; la carente considerazione, nell'assimilare il dolo eventuale a quello intenzionale (rimanendo fermi i problemi inerenti al principio di legalità), di come il primo condivida con la colpa la circostanza per cui la condotta non è stata prescelta al fine di cagionare l'evento; e così via.

Tra simili problemi ne vorremmo tuttavia rimarcare uno, da molti segnalato, ma la cui constatazione, finora, è rimasta priva di effetti: anche perché incide profondamente sul modo di concepire l'intervento penale, tuttora per molti versi concepito come risposta simbolica all'impatto del verificarsi storico di un evento lesivo.

Si tratta della ben nota circostanza per cui il verificarsi del reato colposo di evento (ma la cosa vale anche per il dolo eventuale) dipende da fattori che, a parità del disvalore di una medesima condotta, sfuggono al controllo del soggetto agente e, quindi, dal caso: per cui nel reato colposo risponde il soggetto *più sfortunato* tra una grande maggioranza di trasgressori che non hanno visto tradursi in un evento il rischio che pur avevano attivato: così che quel soggetto funge per molti versi, lo si deve riconoscere, da capro espiatorio per un intento catartico di ordine sociale rispetto all'offesa prodottasi¹¹.

È ben chiaro che un comportamento pericoloso non assume maggiore disvalore in forza dell'essersi concretizzato nell'evento il rischio cui abbia dato luogo: sarebbe rimasto egualmente rimproverabile anche se non fosse

¹¹ Si dirà che anche il rapporto tra reato consumato e tentativo compiuto dipende dal caso. Ma vi è una notevole differenza: mentre nella colpa (e nel dolo eventuale) il verificarsi dell'evento costituisce di norma l'eccezione, in quanto la condotta, ancorché produttiva del rischio, non è stata pianificata per cagionarlo, nel reato doloso costituisce, piuttosto, l'eccezione il fatto che la condotta non realizzi gli effetti perseguiti. Cfr. *amplius*, sull'intera problematica, L. EUSEBI, *La prevenzione dell'evento non voluto. Elementi per una rivisitazione dogmatica dell'illecito colposo e del dolo eventuale*, in AA.VV., *Studi in onore di Mario Romano*, II, Napoli 2011, in part. pp. 965 ss. Appare a margine significativa, sul tema, la diatriba insorta a inizio 2017, in Brasile, circa lo slogan, incentrato sulle parole *anche le persone buone possono uccidere*, utilizzato in una campagna ministeriale contro l'utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida (http://video.repubblica.it/mondo/brasil-campagna-choc-controllo-uso-dei-cellulari-alla-guida-anche-le-persone-buone-possono-uccidere/264426/264794?video=&ref=HRESS-58&refresh_ce-5-1-2017).

accaduto nulla. Ed è altrettanto chiaro, allora, che la prevenzione vera si gioca sul piano di un controllo serio, che richiede modalità sanzionatorie innovative, delle condotte pericolose (semmai con la previsione, in rapporto all'eventuale verificarsi dell'evento, di consistenti impegni *lato sensu* riparativi): laddove, invece, una strategia la quale non incida sulla *praticabilità in concreto* di tali condotte, affidandosi allo spauracchio di una pena eclatante (e ingiusta sul piano distributivo) riferita al caso, *ex ante* improbabile, che l'evento si realizzi e i responsabili siano individuati, risulta votata, comunque, all'insuccesso.

Non si tratta di *onorare* le vittime a posteriori (in realtà, le si strumentalizza) con pene altisonanti dopo che eventi tragici si siano generati: si tratta, piuttosto, di domandarsi perché in questo nostro paese sia così facile violare le regole senza adeguati controlli (e, in dati settori, senza conseguenze economicamente significative), fin quando taluno perda la vita. Né la giustificazione di una simile prassi potrebbe essere reperita nel fatto che solo il verificarsi dell'evento sarebbe in grado di fungere da indicatore della violazione di una regola: posto che, se così fosse, si manifesterebbe a priori la non volontà di attivare alcuna forma seria di prevenzione.

Ora, un simile stato delle cose, sebbene ingiusto, rimaneva tollerabile, nella prassi, finché vigeva di fatto la regola per cui la responsabilità colposa (o, nell'ambito economico, per dolo eventuale) non avrebbe condotto all'effettività di una detenzione. Ma oggi, come ben si sa, questa regola, in molteplici contesti, non esiste più. Così che si pone una questione non solo politico-criminale, ma anche squisitamente tecnico-dogmatica: *può forse dirsi compatibile col principio di colpevolezza il fatto che, a parità di condotta antidoverosa, l'assenza di conseguenze (se non quelle previste per la trasgressione di un obbligo) oppure la condanna a molti anni di effettiva detenzione dipenda dal caso?* Non si tratta, forse, di un'altra versione della responsabilità oggettiva o, se si vuole, di una responsabilità oggettiva mascherata? E come, del resto, potrebbe assumere portata motivazionale sul piano rieducativo una pena che, fermo il rimprovero per la trasgressione, sia avvertita quale mera conseguenza del fatto?

È lecito sperare che la dottrina e la legislazione non eludano simili problemi di fondo, in base alla formula rinunciataria del *s'è sempre fatto così?* E che qualche giudice coraggioso, prima o poi, voglia sollevare la questione, in rapporto all'art. 27, commi primo e terzo, della carta costituzionale?

Ancora una volta viene in gioco l'alternativa tra un diritto penale che progetti una prevenzione attendibile e un diritto penale che continui, in radice, a operare in modo irrazionalmente retributivo.

8. *Quale strategia sanzionatoria ragionevole? La sfida della risposta al reato come «progetto» (e l'insidia di una formuletta pigra europea: la richiesta di pene «efficaci, dissuasive, proporzionali»).*

Il diritto *penale* è così definito perché s'è sempre contraddistinto in via immediata, diversamente dagli altri apparati sanzionatori, per la modalità tipica del suo intervento: di fatto intesa pur sempre, nel momento della condanna (*damnatio*), come un *danno* applicato in termini di corrispettività.

È forse ragionevole, tuttavia, che il diritto penale – ancorché in termini di *extrema ratio* rispetto alla prevenzione primaria e agli altri strumenti della politica criminale – ritenga di poter produrre effetti preventivi semplicemente applicando entità aritmetiche di detenzione (o, in via secondaria, pecuniarie) ritenute conformi, quasi ne costituiscano il prezzo, al fatto colpevole? Tanto che ci si è affaticati per secoli in estenuanti quanto inutili dispute sulle *funzioni* cui tale dinamica del punire sarebbe in grado di assolvere, senza mai porla, tuttavia, in discussione¹². E così che le eventuali modulazioni, soprattutto in sede esecutiva, della pena comminata o inflitta rischiano di essere percepite, come già si osservava, quali *deroghe* all'esercizio della giustizia e al perseguimento ottimale della prevenzione.

Non dovrebbe accadere, piuttosto, che le modalità della risposta ai reati costituiscano *esito* del modello di prevenzione che s'intenda perseguire e, dunque, di quella prevenzione generale *reintegratrice* in cui si sostanzia l'unico modello d'intervento sui crimini ormai commessi ritenuto accettabile dalla Costituzione?

Se è così, si tratta di superare lo schema dell'inflizione di una pena ritorsiva, cioè intesa – secondo la nota espressione di Massimo Donini – come *raddoppio del male*¹³ (suscettibile di perseguire esclusivamente, in sede di condanna, finalità intimidative e neutralizzative, della cui inadeguatezza s'è già detto): per accedere al paradigma di una risposta al reato intesa come *progetto*, avente contenuti *alternativi*, e non *riproduttivi*, rispetto alla negatività del reato. A un modello, dunque, che già attraverso il contenuto della pena inflitta (o degli strumenti intesi a definire anticipatamente il processo) cerchi di perseguire gli obiettivi di troncamento dei legami con l'ambiente criminale, di responsabilizzazione dell'agente di reato e di riparazione che sono propri di una prevenzione *reintegratrice*: fermi, ovviamente, limiti ga-

¹² A parte le impostazioni, complessivamente non recepibili, del Scuola positiva.

¹³ Cfr. M. DONINI, *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 2013, in part. p. 1207.

rantistici dell'intervento sanzionatorio fissati dal legislatore in rapporto alle caratteristiche di un certo reato e alla colpevolezza soggettiva.

Non trascurando il fatto che la descrizione normativa di molti reati (per esempio, dello stesso omicidio) risulta semplificatoria rispetto a contesti criminologici diversissimi in cui gli stessi possono manifestarsi: il che dovrebbe avere precisi riflessi sulle caratteristiche del progetto sanzionatorio. Per cui andrebbe superato, altresì, lo stesso approccio tradizionale di tipo dosimetrico (quantitativo) alla colpevolezza soggettiva, onde prendere atto della circostanza per cui, in molti casi, vi sono semplicemente colpevolezze *diverse*, che necessitano di una gestione sanzionatoria *diversa*.

Come, d'altra parte, si deve considerare che il diritto penale ha concentrato tradizionalmente il suo interesse sulla stigmatizzazione del colpevole, laddove sarebbe opportuno, invece, che esso agisca soprattutto nello smantellare il contesto fattuale-organizzativo in cui il reato è stato commesso e che potrebbe favorire il compimento di nuovi crimini: attribuendo un rilievo effettivo, nel contempo, alla condizione personale dell'autore, così da poter operare per il suo recupero. In modo che pure con riguardo a chi sia coinvolto nelle forme più pericolose della criminalità organizzata resti aperta la possibilità di una responsabilizzazione soggettiva, suscettibile di effetti destabilizzanti del vincolo associativo anche rispetto ad altri membri.

In tale quadro, la ragionevolezza delle pene appare legata al riappropriarsi, da parte delle medesime, di contenuti conformi agli obiettivi che la Costituzione assegna loro (con un uso del termine al plurale che *impone* costituzionalmente di abbandonare l'impianto *carcerocentrico* dei provvedimenti penali). Un orientamento, questo, nel quale si sostanzia, a ben vedere, il fulcro stesso della giustizia *riparativa*, in quanto rivolta a favorire scelte personali dell'autore di reato che lo coinvolgano in una riaffermazione non solo teorica delle regole trasgredite, specie in rapporto alle eventuali vittime, col fine di *tornare a rendere giuste*, per il futuro, modalità relazionali che non lo sono state; ma altresì in quanto rivolta a consentire che la condizione soggettiva del suddetto autore emerga nella sua complessità, affinché il progetto sanzionatorio possa restituirgli *chance* di cui la vita lo abbia deprivato (delineandosi, su questa via, un inedito riflettersi nel percorso sanzionatorio degli stessi profili di corresponsabilità sociale alla genesi di molti reati).

È in gioco, dunque, il passaggio da un formalismo sanzionatorio ritorso, che si ritiene produca in modo automatico effetti di intimidazione e neutralizzazione (salvo il problematico recupero post-condanna di intendimenti rieducativi da innestarsi in una pena nata secondo un'ottica diversa), alla costruzione di percorsi sanzionatori che cerchino di far propria, attraverso i loro stessi contenuti, la strategia politico-criminale di una prevenzione

reintegratrice: secondo una rivisitazione virtuosa della discrezionalità giudiziaria nella costruzione di tali percorsi, entro i binari e i limiti garantistici fissati dal legislatore.

Sebbene aleggi il rischio che le sirene del diritto penale semplificatorio e populistico continuino a risuonare anche sul piano sovranazionale: nonostante qualche concessione d'interesse per la giustizia riparativa, il *mantra* della richiesta nei testi normativi europei di pene *efficaci, dissuasive e proporzionate* lascia, infatti, non poche preoccupazioni circa il perpetuarsi, sottratto anche alla ponderazione degli organi legislativi nazionali, di un ricorso alle modalità classiche dell'intervento penale.

Col rischio aggiuntivo che, dal giusto riconoscimento per fini garantistici del carattere sostanzialmente penale di sanzioni pur definite amministrative le quali incidano in forma marcata sui diritti individuali (è il tema, come ben si sa, della sentenza CEDU sul caso *Grande Stevens*), si tragga l'indebita conclusione secondo cui l'intera gamma delle sanzioni riferite a illeciti concernenti la tutela di beni significativi debba tornare a essere gestita dal sistema penale.

9. *Il problema è «capire» i fenomeni (per non crearne un'immagine strumentale): l'attualità penalistica di un monito formulato nel 1945 da Aldo Moro.*

Vale anche per i penalisti il monito che un collega, Aldo Moro, proponeva ancor molto giovane, subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale:

«Noi uomini di cultura non possiamo disperare, perché possiamo capire. Sembrerà ben piccolo conforto questo, inefficace promessa di cose migliori, ed è invece una stupenda risorsa che non dobbiamo disperdere. Capire non è tutto, ma è tanto. Significa esso non farsi ingannare dalle apparenze, non attribuire ad una fatalità misteriosa quello che è colpa invece degli uomini, ritrovare la prova certa della libertà e responsabilità dello spirito, individuare di più, con precisione, gli aspetti lacunosi ed ingiusti della nostra esperienza sociale, le deficienze, straordinariamente determinanti, dell'educazione e del costume. Una rinascita comincia da qui, da questa comprensione attenta e spregiudicata, da questo doloroso sapere che è pur pieno di consolazione. Perché capire, vuol dire certo scoprire determinanti così remote, profonde e insidiose da far quasi disperare dinanzi all'immane lavoro da compiere»¹⁴.

¹⁴ Cfr. A. MORO, in "Studium", XLI, 1945, n. 10, p. 290.

Non abbiamo bisogno di un *populismo* che asseconi gli interessi a *non capire* certe dinamiche complesse dell'ingiustizia nel mondo contemporaneo, per non intervenire su di esse, offrendo risposte semplificatorie all'opinione pubblica. Ciò assume rilievo in merito ai grandi temi dei rapporti internazionali ed economici, come pure ai rapporti intersoggettivi e al diritto penale: che dei criteri con cui si ritiene di affrontare le realtà difficili, nelle quali il negativo si accompagna all'esperienza umana, rappresenta, in qualche modo, il prototipo. Il compito del penalista di non assecondare immagini fittizie della prevenzione non attiene solo al suo ambito disciplinare, ma assume un rilievo culturale di carattere complessivo.

LUCIANO EUSEBI